

COMMISSIONE

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 164

del 27 novembre 1996

**relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 101 e E 102)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/533/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽¹⁾, conformemente al quale rientra nei compiti della Commissione amministrativa interessarsi di tutte le questioni amministrative derivanti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dai successivi regolamenti,

visto l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽²⁾, conformemente al quale spetta alla Commissione amministrativa il compito di definire i modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti necessari all'applicazione dei regolamenti,

considerando che i modelli dei formulari dovrebbero essere modificati in modo da prendere in considerazione la decisione n. 162;

considerando che detti modelli dei formulari dovrebbero essere modificati per essere utilizzati nella Comunità ampliata a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia;

considerando che l'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, modificato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegato VI, attua i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nell'ambito dello Spazio economico europeo;

considerando che per decisione del Comitato congiunto dello Spazio economico europeo i modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 verranno adattati e applicati all'interno dello Spazio economico europeo;

considerando che per motivi di natura pratica è opportuno utilizzare modelli identici all'interno della Comunità e nello Spazio economico europeo;

considerando che la lingua nella quale devono essere redatti i formulari è stata decisa con la raccomandazione n. 15 della Commissione amministrativa,

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

HA DECISO QUANTO SEGUE:

1. I modelli dei formulari E 101 e E 102 pubblicati in allegato alla decisione n. 130 del 17 ottobre 1985 vengono sostituiti dai modelli allegati alla presente.
2. Le autorità competenti degli Stati membri mettono a disposizione delle persone interessate (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) i formulari nella versione corrispondente ai modelli allegati.
3. Ogni modello deve essere disponibile nelle lingue ufficiali della Comunità europea ed essere predisposto in modo da rendere perfettamente sovrapponibili le varie versioni linguistiche, consentendo così a ciascuno dei destinatari (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) di ricevere il modulo in questione stampato nella propria lingua.
4. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 130, entra in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Denis CROWLEY

*Il Presidente della Commissione
amministrativa*

CERTIFICATO RELATIVO ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Reg. 1408/71: art. 13.2. d; art. 14.1.a; art. 14.2.b; art. 14 bis.1.a, 2 e 4; art. 14 ter, 1, 2 e 4; art. 14 quater a; art. 17
Reg. 574/72: art. 11.1; art. 11 bis.1; art. 12 bis.2.a., 5c e 7.a

1.	☐ Lavoratore subordinato	☐ Lavoratore autonomo
1.1.	Cognome (²)	
1.2.	Nome (i)	Cognomi precedenti (²)
1.3.	Data di nascita (³)	Cittadinanza DNI (⁴)
1.4.	Indirizzo abituale	
	Via	N. Interno
	Località	Codice postale Paese
1.5.	Numero di matricola (⁵)	

2.	☐ Datore di lavoro	☐ Attività autonoma
2.1.	Nome o ragione sociale	
2.2.	N. di identificazione (⁶)	
2.3.	Il datore di lavoro è un'agenzia di collocamento sì ☐ no ☐	
2.4.	Indirizzo	
	Telefono	Telefax
	Via	N. Interno
	Località	Codice postale Paese

3. Il lavoratore predetto

3.1. ☐ è occupato presso il predetto datore di lavoro dal
☐ svolge un'attività autonoma dal
in

3.2. ☐ è distaccato o svolgerà un'attività autonoma per un periodo che va, presumibilmente,
dal al

3.3. ☐ presso lo stabilimento seguente ☐ sulla nave seguente

3.4.	Nome(i) o ragione sociale		
3.5.	Indirizzo(i)		
	Via	N.	Interno
	Località	Codice postale	Paese
	Via	N.	Interno
	Località	Codice postale	Paese
3.6.	N. di identificazione (⁶)		

4. Chi versa la retribuzione al lavoratore distaccato e i suoi contributi per la sicurezza sociale?

4.1. Il datore di lavoro indicato al punto 2 ☐

4.2. L'impresa del punto 3.4 ☐

4.3. Altri ☐ , in tal caso indicare

nome e

Indirizzo

Via N. Interno

Località Codice postale Paese

5. Il lavoratore resta soggetto alla legislazione del paese

☐

(¹)

5.1. ai sensi dell'articolo

☐ 13.2.d

☐ 14.1.a

☐ 14.2.b

☐ 14 bis 1.a

☐ 14 bis 2

☐ 14 bis 4

☐ 14 ter 1

☐ 14 ter 2

☐ 14 ter 4

☐ 14 quater.a

☐ 17

del Reg. (CEE) n. 1408/71

5.2. ☐ dal al

5.3. ☐ per la durata dell'attività (vedi lettera dell'autorità competente o dell'organismo designato nel paese di occupazione, che consente all'assicurato di restare soggetto alla legislazione del paese di invio,

datata rif.)

6. Istituzione competente alla cui legislazione è soggetto il lavoratore

6.1. Denominazione Numero di codice (⁷)

6.2. Indirizzo

Telefono Telefax

Via N. Interno

Località Codice postale Paese

6.3. Timbro

6.4. Data

.....

6.5. Firma

.....

AVVERTENZE

Il presente formulario deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. Esso è composto di 4 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione.

L'istituzione designata dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è soggetto compila il formulario a richiesta del lavoratore o del suo datore di lavoro e lo consegna al richiedente. Ove il lavoratore sia distaccato in Belgio, Paesi Bassi o Finlandia, l'istituzione deve anche trasmettere un esemplare a: per il Belgio, se si tratta di lavoratore subordinato «Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor sociale zekerheid» Bruxelles (Ufficio nazionale della sicurezza sociale); se si tratta di lavoratore autonomo «Caisse d'assurance sociale pour les travailleurs indépendants/Rijksinstituut voor sociale verzekering der zelfstandigen» Bruxelles; se si tratta di personale navigante «Caisse de secours et de prévoyance des marins/de Hulp-en Voorzorgskas voor Zeevarenden» Anversa; per i Paesi Bassi Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amstelveen; per la Finlandia «Eläketurvakeskus» (Istituto centrale della sicurezza previdenziale), Helsinki.

Avvertenze per il lavoratore

Prima della vostra partenza per recarvi in uno Stato membro diverso da quello in cui siete assicurato, fatevi rilasciare dalla vostra assicurazione malattia e maternità un formulario E 111 o un formulario E 106, secondo il caso. Nel Regno Unito il formulario E 111 è disponibile presso gli uffici postali. Se voi personalmente o un vostro familiare necessitate di prestazioni in natura (ad esempio cure mediche, medicinali, ricovero in ospedale, ecc.) nel paese in cui svolgete la vostra attività lavorativa, presentate il formulario E 111 o E 106, secondo il caso, all'istituzione di assicurazione malattia e maternità della località in cui lavorate. Se non disponete di tale formulario, l'istituzione di assicurazione malattia e maternità della località in cui siete occupato lo dovrà richiedere all'istituzione presso la quale siete assicurato.

Avvertenze per il datore di lavoro

Lo Stato membro che riceve una richiesta di applicazione dei suddetti articoli 14 (1), 14 ter (1) o 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve informare il datore di lavoro e il lavoratore interessati delle condizioni alle quali il lavoratore distaccato può continuare ad essere soggetto alla sua legislazione.

Il datore di lavoro deve essere informato della possibilità di essere sottoposto a controlli durante il distacco, per accertare che tale periodo non sia scaduto. I controlli possono riguardare in particolare il versamento dei contributi e il mantenimento del rapporto diretto. Il datore di lavoro del lavoratore distaccato deve inoltre informare l'istituzione competente dello Stato d'invio di ogni mutamento verificatosi durante il periodo di distacco, in particolare

- se il distacco richiesto non si è realizzato o non ha avuto la durata richiesta;
- se il distacco si è interrotto, a meno che l'interruzione dell'attività del lavoratore presso l'impresa nello Stato d'occupazione non sia puramente temporanea;
- se il lavoratore distaccato è stato assegnato dal datore di lavoro a un altro stabilimento nello Stato di occupazione.

Nei primi due casi il datore di lavoro deve restituire il presente formulario all'istituzione competente dello Stato d'invio.

Avvertenze per l'istituzione del luogo di dimora

Se l'interessato è munito dell'apposito attestato (E 111 o E 106), l'istituzione di assicurazione del paese di dimora gli concede inoltre, a titolo provvisorio, le prestazioni in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In tal caso, se l'istituzione suddetta necessita di un attestato su formulario E 123, deve rivolgersi quanto prima:

in **Belgio**, per i lavoratori subordinati, in caso di malattia professionale al «Fonds des maladies professionnelles/Fonds voor beroepsziekten» (Fondo delle malattie professionali) a Bruxelles e in caso d'infortunio sul lavoro alla compagnia d'assicurazione che il datore di lavoro deve indicare;

in **Danimarca**, all'Ufficio nazionale infortuni «Arbejdsskadestyrelsen», Copenaghen;

in **Germania**, alla «Berufsgenossenschaft» competente (Istituzione di assicurazione contro gli infortuni);

in **Spagna**, alla Direzione provinciale dell'Istituzione nazionale della sicurezza sociale (Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social);

in **Irlanda**, al «Department of Health, Planning Unit» Dublino 2;

in **Italia**, alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL);

in **Lussemburgo**, all'«Association d'assurance contre les accidents» (Associazione di assicurazione contro gli infortuni);

nei **Paesi Bassi** alla «Sociale Verzekeringsbank» (Banca delle assicurazioni sociali), Amstelveen;

in **Austria**, all'istituzione competente per l'assicurazione contro gli infortuni;

in **Portogallo** al «Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais» (Centro nazionale di protezione contro i rischi professionali) a Lisbona;

in **Finlandia** al «Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto» (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Boulevardi 28, 00120 Helsinki;

in **Svezia** al «Försäkringskassan» (Ufficio delle assicurazioni sociali).

In **tutti gli altri Stati membri**, alla competente istituzione di assicurazione contro le malattie;

in **Islanda** al «Tryggingastofnun ríkisins» (Istituto statale per la sicurezza sociale), Reykjavik;

in **Liechtenstein** all'«Amt für Volkswirtschaft» (Ufficio dell'economia nazionale), Vaduz;

in **Norvegia** al «Folketrygdkontoret for utenlandssaker» (Ufficio nazionale di assicurazione per la sicurezza sociale all'estero), Oslo.

Qualora il lavoratore sia soggetto al regime francese di sicurezza sociale, la cassa competente a riconoscere il diritto alle prestazioni è la cassa cui è affiliato, che può non essere quella indicata sul formulario E 101. I formulari E 111 o E 123 dovranno essere, eventualmente, richiesti alla cassa del luogo di residenza abituale del lavoratore.

Se un lavoratore autonomo è soggetto al regime finlandese di sicurezza sociale, occorre sempre richiedere il formulario E 123.

NOTE

- (*) SEE-accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo il presente formulario si applica anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
- (1) Indicare la sigla del paese alla cui legislazione è soggetto il lavoratore: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
- (2) Per i cittadini spagnoli indicare entrambi i cognomi alla nascita.
Per i cittadini portoghesi indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (3) Giorno e mese vanno indicati con due cifre ciascuno e l'anno con quattro cifre (esempio: 1° agosto 1921 = 01.08.1921).
- (4) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, anche il numero che figura sulla carta d'identità nazionale (DNI), anche se scaduta. In mancanza, indicare «nulla».
- (5) Per i lavoratori soggetti alla legislazione belga, indicare il numero di identificazione della sicurezza sociale (NISS).
Per i lavoratori soggetti alla legislazione danese, indicare il numero CPR.
Per i lavoratori soggetti alla legislazione dei Paesi Bassi, indicare il numero SOFI.
- (6) Si prega di indicare tutte le informazioni che possono servire ad individuare il datore di lavoro o l'impresa del lavoratore autonomo:
se si tratta di una nave, indicarne il nome e il numero di registrazione;
per il Belgio, per i lavoratori subordinati indicare il numero di registrazione ONSS/RSZ del datore di lavoro, e per i lavoratori autonomi il numero «TVA/BTW»;
per la Danimarca indicare il numero SE;
per la Germania il «Betriebsnummer des Arbeitgebers»;
per la Francia indicare il numero SIRET;
per la Spagna indicare il «Código De Cuenta De Cotización Del Empresario CCC» (il numero di conto contributivo del datore di lavoro);
per i lavoratori soggetti alla legislazione finlandese in materia di infortuni sul lavoro, indicare il nome dell'istituzione di assicurazione contro gli infortuni competente;
per la Norvegia indicare il numero dell'organizzazione.
- (7) Indicare, se esiste.

PROROGA DEL DISTACCO O DELL'ATTIVITÀ AUTONOMA

Reg. 1408/71: art. 14.1.b; art. 14 bis.1.b; art. 14 ter.1 e 2

Reg. 574/72: art. 11.2 e 11 bis.2

A. Da compilarsi da parte del datore di lavoro o dal lavoratore autonomo

1.	Istituzione destinataria ⁽²⁾
1.1.	Denominazione
1.2.	Indirizzo
	Telefono Telefax
	Via N. Interno
	Località Codice postale Paese

2.	☐ Lavoratore subordinato	☐ Lavoratore autonomo
2.1.	Cognome ⁽³⁾	
2.2.	Nome(i)	Cognomi precedenti ⁽³⁾
2.3.	Data di nascita ⁽⁴⁾	Cittadinanza DNI ⁽⁵⁾
2.4.	Indirizzo abituale	
	Via N. Interno	
	Località Codice postale Paese	
2.5.	Numero di matricola ⁽⁶⁾	

3. Il lavoratore predetto

☐ è stato distaccato

☐ svolge un'attività autonoma in virtù del seguente articolo

3.1. ☐ 14.1.a ☐ 14 bis.1.a ☐ 14 ter.1 ☐ 14 ter.2 del reg.1408/71

3.2. per il periodo dal al

3.3. ☐ presso lo stabilimento seguente:

☐ sulla nave seguente:

3.4.	Nome o ragione sociale
3.5.	Indirizzo
	Telefono Telefax
	Via N. Interno
	Località Codice postale Paese
3.6.	Numero di identificazione ⁽⁷⁾

4. Tale lavoratore era portatore di un certificato relativo alla legislazione applicabile (E 101)

4.1. rilasciato dalla seguente istituzione

Nome

Via N. Interno

Località Codice postale Paese

4.2. il , valido sino al

5. Si chiede la prosecuzione dell'assoggettamento alla legislazione del paese ⁽¹⁾

5.1. per il periodo dal al ⁽⁸⁾

6. ☐ Datore di lavoro

☐ Lavoratore autonomo

6.1. Nome o ragione sociale:

.....

6.2. Numero di identificazione ⁽⁷⁾

.....

6.3. Indirizzo

Telefono Telefax

Via N. Interno

Località Codice postale Paese

6.4. Timbro

6.5. Data

.....

6.6. Firma

.....

B. Da compilarsi da parte dell'autorità competente o dell'organismo designato del paese di occupazione ⁽⁹⁾

7. Dichiariamo

7.1. ☐ essere d'accordo ☐ non essere d'accordo

a che il lavoratore indicato al quadro 2 continui ad essere assoggettato alla legislazione di sicurezza sociale

☐ ⁽¹⁾

7.2. per il periodo dal al

8. Autorità competente o ente designato del paese di occupazione

8.1. Denominazione	Numero di codice ⁽¹⁰⁾		
8.2. Indirizzo			
Telefono	Telefax		
Via	N.	Interno	
Località	Codice postale	Paese	
8.3. Timbro			
	8.4. Data		
	8.5. Firma		

AVVERTENZE

Il presente formulario deve essere compilato in stampatello (in quattro esemplari), utilizzando unicamente le linee apposite punteggiate. Esso è composto di 4 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione.

Avvertenze per il datore di lavoro o per il lavoratore autonomo

- (a) La parte A va compilata in quattro esemplari da inviare all'autorità competente o all'organismo designato del paese ove il lavoratore è stato distaccato o svolge un'attività autonoma, e cioè:

per il **Belgio**, nel caso dei lavoratori subordinati, «Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor sociale zekerheid», Bruxelles (Ufficio nazionale della sicurezza sociale); nel caso dei lavoratori autonomi, «Caisse d'assurance sociale pour les travailleurs indépendants/Rijksinstituut voor sociale verzekering der zelfstandigen», Bruxelles; nel caso del personale navigante, «Caisse de Secours et de Prévoyance des marins/de Hulp-en Voorzorgskas voor Zeevarenden», Anversa;

per la **Danimarca**, «Direktoratet for Social Sikring og Bistand» (Direzione nazionale sicurezza sociale e assistenza), Copenaghen;

per la **Germania**, al «Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung — Ausland», Bonn;

per la **Grecia**, nel caso dei lavoratori subordinati all'ufficio regionale o locale dell'istituto di assicurazioni sociali (IKA); nel caso dei marittimi, alla «Cassa dei marittimi (NAT)»; nel caso dei lavoratori autonomi, l'istituzione designata per ogni categoria professionale all'Allegato 10 — F. GRECIA, regolamento (CEE) 574/72;

per la **Spagna**, alla «Tesoreria General de la Seguridad Social — Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales» (Tesoreria centrale della sicurezza sociale — Ministero del lavoro e degli Affari Sociali) a Madrid;

per la **Francia**, alla «Direction régionale des affaires sanitaires et sociales» (Direzione regionale delle questioni sanitarie e sociali), e, per i lavoratori agricoli subordinati, alla «Direction régionale de l'Agriculture et de la Forêt — Service régional de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale» (Direzione regionale agricoltura e foreste — Servizio regionale di ispezione del lavoro, dell'occupazione e della politica sociale);

per l'**Irlanda**, al «Department of Social Welfare, PRSI Special Collection Section», Dublino 2;

per l'**Italia**, al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Roma;

per il **Lussemburgo**, all'«Inspection générale de la sécurité sociale» (Ispettorato generale della sicurezza sociale), Lussemburgo;

per i **Paesi Bassi**, «Sociale Verzekeringsbank» (Banca delle assicurazioni sociali), Amstelveen;

per l'**Austria**, Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (Ministero federale del lavoro, della sanità e degli affari sociali), Vienna;

per il **Portogallo**, per il continente, al «Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social» (Dipartimento delle relazioni internazionali di sicurezza sociale) a Lisbona; per Madera, al «Secretario Regional dos Assuntos Sociais» (Segretario regionale degli affari sociali) a Funchal; per le Azzorre alla «Direcção Regional de Segurança Social» (Direzione regionale della sicurezza sociale) a Angra do Heroísmo;

per la **Finlandia**, «Eläketurvakeskus» (Istituto centrale di sicurezza pensionistica), Helsinki;

per la **Svezia**, «Riksförsäkringsverket» (Ente nazionale di sicurezza sociale), Stoccolma;

per il **Regno Unito**, Agenzia per i contributi DSS, Servizi internazionali, Newcastle-Upon-Type, oppure Agenzia per la sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord, settore estero, Belfast, secondo i casi;

per l'**Islanda**, «Tryggingastofnun» (Istituto statale per la sicurezza sociale), Reykjavik;

per il **Liechtenstein**, Ufficio dell'economia nazionale, Vaduz;

per la **Norvegia**, «Folketrygdkontoret for utenlandssaker» (Ufficio nazionale di assicurazione per la sicurezza sociale all'estero), Oslo.

b) Due copie dello stampato compilate alla parte B sono inviate al datore di lavoro o al lavoratore autonomo. Il datore di lavoro consegnerà un esemplare al lavoratore subordinato.

c) Lo Stato membro che riceva una richiesta di applicazione dei suddetti articoli 14 (1) o 14 ter (1) del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve informare il datore di lavoro e il lavoratore interessati delle condizioni alle quali il lavoratore distaccato può continuare ad essere soggetto alla sua legislazione.

Il datore di lavoro deve essere informato della possibilità di essere sottoposto a controlli durante il distacco, per accertare che tale periodo non sia scaduto. I controlli possono riguardare in particolare il versamento dei contributi e il mantenimento del rapporto diretto.

Il datore di lavoro del lavoratore distaccato deve inoltre informare l'istituzione competente dello Stato d'invio di ogni mutamento verificatosi durante il periodo di distacco, in particolare:

- se il distacco richiesto non si è realizzato o non ha avuto la durata richiesta;
- se il distacco si è interrotto, a meno che l'interruzione dell'attività del lavoratore per lo stabilimento nello Stato d'occupazione non sia meramente temporanea;
- se il lavoratore distaccato è stato assegnato dal datore di lavoro a un altro stabilimento nello Stato d'occupazione.

Nei primi due casi il datore di lavoro deve restituire il presente formulario all'istituzione competente dello Stato d'invio.

NOTE

(*) SEE-accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo il presente formulario si applica anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

(1) Indicare la sigla del paese alla cui legislazione è soggetto il lavoratore: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.

(2) Da indirizzare come indicato alla lettera a) delle «Avvertenze per il datore di lavoro o il lavoratore autonomo».

(3) Per i cittadini spagnoli indicare entrambi i cognomi alla nascita.

Per i cittadini portoghesi indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.

(4) Giorno e mese vanno indicati con due cifre ciascuno e l'anno con quattro cifre (esempio: 1° agosto 1921 = 01.08.1921).

(5) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, anche il numero che figura sulla carta d'identità nazionale (DNI), anche se scaduta. In mancanza, indicare «nulla».

(6) Per i lavoratori soggetti alla legislazione belga, indicare il numero di identificazione della sicurezza sociale (NISS).

Per i lavoratori soggetti alla legislazione danese, indicare il numero CPR.

Per i lavoratori soggetti alla legislazione dei Paesi Bassi, indicare il numero SOFI.

(7) Si prega di indicare tutte le informazioni che possono servire ad individuare il datore di lavoro o l'impresa del lavoratore autonomo: se si tratta di una nave, indicarne il nome e il numero di registrazione;

per il Belgio, per i lavoratori subordinati indicare il numero di registrazione ONSS/R.S.Z. del datore di lavoro, e per i lavoratori autonomi il numero «TVA/BTW»;

per la Danimarca indicare il numero SE;

per la Germania il «Betriebsnummer des Arbeitgebers»;

per la Francia indicare il numero SIRET;

per la Spagna indicare il «Código de Cuenta De Cotización Del Empresario CCC» (il numero di conto contributivo del datore di lavoro);

per i lavoratori soggetti alla legislazione finlandese in materia di infortuni sul lavoro, indicare il nome dell'istituzione di assicurazione contro gli infortuni competente;

per la Norvegia indicare il numero dell'organizzazione.

(8) Questo periodo non può andare oltre il 24° mese a decorrere dalla data d'inizio del distacco o dell'attività autonoma.

(9) Due copie dello stampato devono essere restituite al richiedente, una copia va inviata all'istituzione designata nel paese ove ha sede l'impresa.

(10) Indicare se esiste.